

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4329

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BEDIN e MONTICONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1999

—————

Interventi per favorire la ripresa dell’attività produttiva nelle
imprese viticole danneggiate da organismi nocivi

—————

ONOREVOLI SENATORI. — La flavescenza dorata ha fatto la sua comparsa in alcuni vigneti situati in zone particolarmente vocate fin dal 1997. La fitoplasmosi ha portato alla distruzione anche di vaste aree vitate e continuano a rilevarsi, a seguito delle indagini effettuate dagli osservatori pubblici e delle regioni, focolai che denotano il carattere endemico della malattia.

È stato rilevato che i vigneti colpiti, che fanno registrare danni per oltre il 30 per cento, necessitano di estirpazione, in quanto non danno più agli imprenditori alcuna garanzia economica.

La malattia, a carattere diffusivo, presenta sintomi molto particolari, che spesso si manifestano anche a grande distanza di tempo dalla prima infezione.

Gli indici più frequenti rilevati dagli osservatori e dagli stessi imprenditori sono: il mancato o incompleto germogliamento con forte ricaccio dal ceppo; arrossamenti e ingiallimenti attorno alla nervatura della foglia; il disseccamento dei grappolini; mancata e irregolare lignificazione del tralcio; distacco anticipato delle foglie.

La malattia si è manifestata anche in Paesi vicini: la messa in comune dei risultati delle ricerche effettuate ha condotto a ritenere che la malattia abbia origine da un insetto, lo *Scaphoideus titanus*. L'insetto è portatore di un micoplasma, denominato «Flavescenza dorata».

La particolarità dell'infezione in parola risiede nel fatto che essa presenta caratteristiche evolutive sostanzialmente sconosciute, per cui difettano mezzi adeguati di prevenzione e di lotta all'agente patogeno. Le regioni hanno apprestato una serie di provvedimenti, favorendo la diffusione di informazioni fra i viticoltori, al fine di utilizzare

prodotti che si presume siano adeguati alla distruzione del micoplasma. D'altra parte sono state anche consentite deroghe alla normativa in materia di utilizzo di prodotti fito-sanitari per le aziende che aderiscono ai programmi finanziati ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2078/92 del 30 giugno 1992 e si sono indicati mezzi alternativi per quelle che coltivano in agricoltura biologica.

Date le caratteristiche diffusive della malattia, si evidenzia che lo strumento, seppure radicale, di lotta più adeguato per prevenire il diffondersi della malattia su tutto il territorio nazionale è costituito dalla estirpazione non solo delle piante colpite, ma anche dei focolai al primo sorgere.

Certamente l'eliminazione dei controlli doganali contribuisce alla diffusione di malattie di tal genere, come da casi tristemente noti di altre produzioni alimentari, anche se in questo caso deve ovviamente precisarsi che la malattia non è in alcun modo trasmissibile né alle persone né agli animali.

Come si è specificato, il migliore e soprattutto più sicuro, fra i metodi di lotta a questo tipo di infezioni, è costituito dall'estirpazione, che rappresenta una misura di particolare onerosità per le aziende colpite: il danno infatti si protrae nel tempo per le mancate produzioni delle nuove piante, oltre che per la perdita delle vecchie.

Si propone pertanto, data l'analogia con la *sharka*, malattia che aveva colpito i frutteti soprattutto del Nord negli anni scorsi, di prevedere un intervento legislativo che costituisca al tempo stesso un adeguato strumento di ristoro, sia pur parziale dei danni, e, al tempo stesso, un incentivo alla denuncia della malattia per prevenire danni molto maggiori anche a zone fino ad oggi immuni dal contagio.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Per favorire la ripresa produttiva delle aziende viticole danneggiate dalle infezioni di «flavescenza dorata», situate in zone riconosciute contaminate dai competenti organi regionali, che abbiano disposto estirpazione obbligatoria, possono essere concessi dalle regioni territorialmente competenti contributi in conto capitale, fino ai seguenti importi in relazione all'età delle piante:

a) lire 9.000 per pianta di vite, con un massimo di lire 30 milioni per ettaro, nel primo anno dell'impianto;

b) lire 10.000 per pianta di vite, con un massimo di lire 38 milioni per ettaro, nel secondo anno dell'impianto;

c) lire 11.000 per pianta di vite, con un massimo di lire 42 milioni per ettaro, nel terzo anno dell'impianto;

d) lire 14.000 per pianta di vite, con un massimo di lire 55 milioni per ettaro, dal quarto al quindicesimo anno dell'impianto;

e) lire 11.000 per pianta di vite, con un massimo di lire 40 milioni per ettaro, dal sedicesimo al venticinquesimo anno dell'impianto;

f) lire 9.000 per pianta di vite, con un massimo di lire 35 milioni per ettaro, dal ventiseiesimo al trentacinquesimo anno dell'impianto;

g) lire 7.000 per pianta di vite, con un massimo di lire 28 milioni per ettaro, dal trentaseiesimo anno dell'impianto;

h) lire 2.000 per le piante di vite in vivaio, nei casi in cui sia stata disposta l'estirpazione nei vivai fino ad un massimo di lire 120 milioni per ettaro.

2. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono concessi a parziale copertura

dei costi di estirpazione in impianti specializzati, di reimpianto e per il mancato reddito.

3. In presenza di estirpazione totale, i reimpianti possono essere effettuati anche su altre particelle dell'impresa beneficiaria. Nel caso in cui, per motivi sanitari accertati dal competente ufficio regionale, non sia possibile effettuare il reimpianto su nessuna delle particelle dell'impresa beneficiaria, il contributo è concesso a parziale indennizzo del danno, nella misura dell'80 per cento.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stabilimento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.2.3 «Fondo di solidarietà nazionale», capitolo 8317, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, come determinato dalla Tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449. Il relativo riparto è disposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, previa intesa con le regioni interessate.